49560/12

60

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Udienza Camera di Consiglio
del 6.11.2012
Sentenza n. 1582/12
REG. GEN. n. 17799/2012

Composta dai Sigg.ri

dott. FRANCESCO MARZANO	Presidente
dott. CLAUDIO D'ISA	Consigliere Rel.
dott. LUISA BIANCHI	Consigliere
dott. UMBERTO MASSAFRA	Consigliere
dott. SALVATORE DOVERE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

SEK BASIRO n. il 9.12.1978.

avverso l'ordinanza n. 405/2012 del GUP della Corte d'Appello di Milano del 18.01.2012.

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita in Camera di Consiglio del 6 novembre 2012 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA

Letta la richiesta scritta del Procuratore Generale nella persona del dott. Vincenzo Geraci, di inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

SEK BASIRO ricorre in Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, indicata in epigrafe, con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale dello stesso capoluogo del 9.11.2011 di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

La dichiarazione di inammissibilità fa riferimento agli artt. 581 co. 1 lett. c), 591, co. 1 lett. C) e 592 c.p.p., in sostanza i motivi dell'appello sono stati ritenuti non specifici.

Si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione evidenziandosi che il gravame di merito era supportato da motivi specifici riguardanti la ricostruzione della vicenda con la precisa indicazione degli elementi fattuali, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la eccessiva quantificazione della pena.

Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché basato su motivi non specifici.

Il ricorso è inammissibile.

Si concorda con quanto evidenziato dal Procuratore Generale requirente: il ricorrente contesta la rilevata aspecifità dell'appello da lui proposto, con argomentazioni che, in ogni caso, si risolvono in una diversa valutazione rispetto a quella correttamente compiuta dalla Corte del merito.

Ed, infatti, presa visone dei motivi di appello si evince, come evidenziato con l'impugnata ordinanza, che essi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.

E il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180;Cass. 4, 1 aprile 2004, Distante, RV 228586).

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma in camera di consiglio il 6 novembre 2012.

Il Consigliere estensore
Claudio D'Isa

Il Presidente
Francesco Marzano

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
20 DIC. 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulio Mario TIBERIO